



Nn. 813 e 343-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATRICE FINOCCHIARO)

Comunicata alla Presidenza il 5 luglio 2013

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali (n. 813)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

dal Ministro per le riforme costituzionali

**e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attività di Governo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2013

E SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali
(n. 343)**

d'iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2013

*del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge
costituzionale n. 813*

INDICE

Relazione *Pag.* 3

Disegni di legge costituzionale:

– n. 813: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto
dalla Commissione » 8

– n. 343, d’iniziativa del senatore De Poli » 16

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge costituzionale A.S. n. 813, d’iniziativa del Governo, istituisce un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali. Il percorso non mira ad inaugurare un processo costituente, ma si limita ad attivare l’esercizio di un potere costituito, circoscritto alla revisione della parte II della Costituzione.

Di fronte alle preoccupazioni legittime sorte quando il percorso di revisione costituzionale sembrava orientato a contemplare l’ipotesi di una commissione mista di parlamentari e di «laici», il testo all’esame ha ben altro segno, in quanto ribadisce la centralità del Parlamento, al quale è affidato in via esclusiva il percorso riformatore. Anche per quanto riguarda il contenuto delle riforme costituzionali, resta assolutamente centrale il lavoro delle Camere.

Il procedimento ha richiesto approfondimenti e analisi attenti su ogni aspetto coinvolto: durante l’esame in sede referente sono state compiute, da parte della Commissione, riflessioni approfondite e considerazioni critiche, che hanno favorito la qualità del lavoro e la sua speditezza.

L’articolo 1 prevede l’istituzione di un Comitato parlamentare, composto da venti deputati e da venti senatori, nominati dai Presidenti delle Camere tra i membri delle Commissioni competenti per gli affari costituzionali dei due rami del Parlamento. I Presidenti delle due Commissioni assumono la presidenza del Comitato. È stato accolto un emendamento che specifica che i Presidenti delle due Commissioni fanno parte di diritto del Comitato in aggiunta ai componenti nominati.

La nomina dei componenti è effettuata su designazione dei Gruppi parlamentari, secondo un criterio nuovo, sulla cui applicazione è stata posta molta attenzione. Esso, infatti, combina il criterio della consistenza numerica del Gruppo con il criterio della percentuale dei voti ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste. Occorre, in ogni caso, assicurare la presenza di almeno un rappresentante per Gruppo e di un rappresentante delle minoranze linguistiche. La Commissione, approvando un apposito emendamento, ha inteso precisare che il rappresentante delle minoranze linguistiche deve essere eletto in una delle circoscrizioni comprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela per tali minoranze.

Appare centrale la questione della scansione temporale del procedimento. La fissazione dei termini non svolge soltanto una funzione di regolazione dell’*iter*, ma ha anche il compito di imporre scadenze verificate e verificabili in ordine all’andamento dei lavori. Pertanto, laddove tali termini potevano essere corretti in senso più ragionevole, la Commissione è intervenuta approvando emendamenti *ad hoc*. Pur non trattandosi di termini perentori, occorre, in ogni caso, esaltarne il significato squisitamente politico, espressione della volontà di pervenire ad un risultato positivo e comunque segno della determinazione che il Parlamento assume circa l’assoluta necessità delle riforme, anche considerando i molti fallimenti che hanno segnato il percorso delle riforme costituzionali negli ultimi anni.

Per quanto riguarda i termini contenuti nell’articolo 1, la Commissione si è soffer-

mata, in primo luogo, sul termine previsto al comma 2. Infatti, rispetto alla previsione iniziale, è stato ridotto da quindici a cinque giorni il termine decorso il quale, ove uno o più Gruppi non abbiano provveduto alla designazione, i Presidenti delle Camere procedono, d'intesa tra loro, alla nomina dei componenti del Comitato. Il termine è stato opportunamente abbreviato, trattandosi di un adempimento di natura formale.

Eccessivamente esteso è parso anche il termine contenuto nel successivo comma 3, ove si prevedeva che la prima riunione del Comitato avesse luogo entro un mese dall'entrata in vigore della legge costituzionale. Un emendamento accolto in Commissione ha ridotto tale termine a dieci giorni.

Quanto alla composizione dell'Ufficio di presidenza del Comitato, la Commissione ha inteso ridurne i componenti, prevedendo due segretari, in luogo di quattro. È stata, poi, inserita una disposizione che vieta la possibilità di sostituire i componenti del Comitato, neppure per una singola seduta.

Il comma 6 introduce una giustificazione permanente per l'assenza dei componenti dell'organo bicamerale ai lavori delle Assemblee di appartenenza.

Tema centrale è quello affrontato dall'articolo 2, che definisce le competenze del Comitato. Il disegno di legge prevedeva che esso fosse chiamato ad esaminare i progetti di legge relativi agli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte II della Costituzione, afferenti alle materie della forma di Stato, della forma di governo e del bicameralismo, nonché i coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali. Essendo emersa, sul tema, la preoccupazione che il procedimento possa condurre a tentativi di revisione di parti diverse della Costituzione, la Commissione ha deciso una diversa formulazione del comma 1 dell'articolo 2, in primo luogo eliminando il riferimento alle categorie riassunte nelle espressioni «forma di Stato», «forma di governo» e «bicameralismo», definizioni che non tro-

vano spazio nella lettera della Costituzione e che – con particolare riguardo alla formula «forma di Stato» – possono essere foriere di interpretazioni equivoche, essendo peraltro oggetto, in dottrina, di un controverso dibattito. In secondo luogo, si è ritenuto necessario specificare l'ambito di competenza del Comitato in materia elettorale, limitato ai progetti di legge «conseguenti» alla revisione della Costituzione. In tal modo, si è inteso fugare ogni possibile dubbio circa la piena competenza delle Commissioni affari costituzionali su ogni altro disegno di legge di riforma del sistema elettorale.

Con l'inserimento di un ulteriore comma, si è poi voluto introdurre un espresso richiamo al potere del Comitato di esaminare o elaborare le modificazioni a disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali strettamente connesse alla revisione dei titoli della Costituzione espressamente richiamati al comma 1, così come i conseguenti progetti di legge ordinaria in materia elettorale eventualmente necessari per assicurare la coerente definizione dell'assetto istituzionale.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, il Comitato esamina i progetti di legge in sede referente, secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati. È compiuto un espresso riferimento anche alla possibilità che il Comitato possa adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, norme integrative per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori. Si tratta di una facoltà analoga a quella prevista nella legge costituzionale istitutiva della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali nella XIII legislatura. In proposito, è stata introdotta, con apposito emendamento, una clausola che ribadisce il valore primario delle norme del regolamento della Camera dei deputati.

Il comma 5 dell'articolo 2 disciplina la nomina dei relatori. Al riguardo, con un emendamento è stato precisato che i Presidenti del Comitato – e non il Comitato –

nominano uno o due relatori, di cui, in questo ultimo caso, un deputato e un senatore.

Il successivo comma 6 prevede che, alla conclusione dell'esame preliminare, il Comitato trasmetta ai Presidenti delle Camere i testi dei progetti di legge o i testi unificati, adottati come testi base. Sarà compito dei Presidenti di Camera e Senato ricevere gli emendamenti formulati rispettivamente dai deputati e dai senatori, per poi trasmetterli all'organismo bicamerale.

Il comma 8 del medesimo articolo 2 consente di ripartire il tempo disponibile, secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati.

Con l'approvazione di un apposito emendamento si attribuisce al Comitato il potere di disporre la consultazione delle autonomie territoriali, a fini di un loro coinvolgimento nel processo di riforma.

L'articolo 3 regola i lavori delle Assemblee di Camera e Senato, le quali esaminano i testi definiti dal Comitato in sede referente. Si ritiene di escludere che i due rami del Parlamento si occupino contemporaneamente di distinte proposte. In caso contrario, infatti, il sottocomitato, istituito *ad hoc*, non sarebbe in condizioni di seguire i lavori contemporaneamente nelle due Assemblee. Inoltre, i parlamentari componenti del sottocomitato non potrebbero partecipare alle votazioni in corso presso il ramo del Parlamento di cui sono membri.

Il comma 3 dell'articolo 3 introduce limiti alla emendabilità del testo, in conformità a quanto già previsto dai regolamenti parlamentari per alcuni procedimenti legislativi ordinari, in riferimento - ad esempio - ai disegni di legge di stabilità, europea e di delegazione europea: possono essere presentati solo emendamenti respinti dal Comitato o emendamenti che siano in diretta correlazione con le parti modificate, ovvero - come è stato specificato con un puntuale emendamento accolto in Commissione - in correlazione al testo trasmesso dall'altra Camera. Il Comitato e il Governo possono pre-

sentare emendamenti o subemendamenti oltre il termine previsto per i parlamentari. Questo potere però può essere esercitato fino a settantadue ore - e non più quarantotto, come prevedeva il disegno di legge presentato dal Governo - antecedenti l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Conseguentemente, i soggetti qualificati dal medesimo comma 3 dell'articolo 3 (ciascun Presidente di Gruppo o almeno venti deputati o dieci senatori) dispongono di un tempo più congruo per la presentazione di eventuali subemendamenti.

L'articolo 4 prevede, al comma 1, il termine di diciotto mesi per la conclusione dei lavori. In proposito, si è svolto un approfondimento da parte della Commissione, soprattutto considerando che il comma 2, originariamente, riservava solo quattro mesi all'attività del Comitato. Dal momento che l'organismo bicamerale è chiamato a svolgere un'istruttoria complessa per la definizione dei testi, si è ritenuto di attribuire al Comitato un termine di sei mesi.

Attenzione particolare va posta sulla norma del medesimo comma 2 dell'articolo 4, la quale prescrive che ciascun progetto di legge sia omogeneo, autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico. La questione appare di assoluto rilievo. La disposizione richiamata non solo contiene una prescrizione formale riguardante la corretta formulazione dei testi, ma rappresenta anche una duplice esigenza. La prima è quella della coerenza sistematica del testo e deriva dalla natura costituzionale delle disposizioni che verranno approvate. Ciò comporterà un'attenzione rigorosa del legislatore che assicuri la coerenza interna del singolo testo di riforma, ma anche la coerenza esterna del provvedimento, con riguardo alle altre modificazioni introdotte e al complessivo impianto costituzionale. L'altra esigenza, quella dell'autonomia di ciascun testo di riforma, è strettamente connessa alla volontà esplicita di rendere il *re-*

ferendum confermativo il luogo dell'espressione quanto più consapevole della volontà popolare su proposte di riforma che abbiano completezza di formulazione. Nello stesso comma 2 la Commissione propone di sopprimere la disposizione secondo la quale, qualora entro il termine stabilito non si pervenga alla conclusione dell'esame per uno o più progetti di legge costituzionale, il Comitato trasmette comunque un progetto di legge tra quelli assegnati, nel testo eventualmente emendato.

Il comma 3 dell'articolo 4 riserva tre mesi di tempo a ciascun ramo del Parlamento per esaminare i progetti di legge costituzionale. Ai sensi del successivo comma 4, l'intervallo tra la prima e la seconda deliberazione, rispetto alla procedura disciplinata dall'articolo 138 della Costituzione, era inizialmente ridotto a trenta giorni. Dopo l'approvazione di un emendamento in Commissione, tale termine è stato ampliato a quarantacinque giorni.

L'articolo 5 introduce un'innovazione rafforzativa dello spirito dell'ordinario procedimento di revisione costituzionale, dal momento che prevede l'ipotesi di richiesta di *referendum* confermativo, da parte di soggetti qualificati, anche nel caso in cui - in seconda deliberazione - il testo sia approvato, da entrambe le Camere, con la maggioranza dei due terzi.

L'ampliamento della possibilità di ricorrere al *referendum* rappresenta un elemento di assoluto interesse. Se, infatti, in questo caso l'istituto referendario è valorizzato al fine di coinvolgere il corpo elettorale nell'azione riformatrice, la questione apre a riflessioni di più ampio respiro circa la possibilità di prevedere forme nuove di partecipazione democratica al procedimento legislativo, sulle quali si è orientata la riflessione della Commissione, anche in riferimento alla possibilità di realizzare - già a partire da questo *iter* di riforme - piattaforme telematiche partecipative per favorire il dialogo con i cittadini.

L'articolo 6 precisa che il procedimento si applica ai progetti di legge assegnati al Comitato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché a quelli elaborati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2.

L'articolo 7 determina la condizione di cessazione delle funzioni del Comitato, l'articolo 8 regola le spese di funzionamento, mentre l'articolo 9 reca la clausola di entrata in vigore.

Il disegno di legge costituzionale A.S. n. 343, d'iniziativa del senatore De Poli, connesso a quello d'iniziativa governativa e del quale si propone l'assorbimento, prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, composta da trentacinque deputati e da trentacinque senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato, su designazione dei Gruppi parlamentari, in modo da rispettare la proporzione esistente tra i Gruppi medesimi. La Commissione elegge il proprio presidente e un Ufficio di presidenza composto da tre vice presidenti e quattro segretari. Alla Commissione è attribuito il compito di elaborare progetti di revisione della parte II della Costituzione.

Il disegno di legge definisce il procedimento derogatorio rispetto all'*iter* di revisione previsto dall'articolo 138 della Costituzione.

In primo luogo, la fase referente, anziché svolgersi nei due rami del Parlamento, presso le competenti Commissioni, è affidata a un unico organo bicamerale, al quale è attribuito il compito di elaborare il progetto da sottoporre alle Camere. La Commissione bicamerale osserva le norme previste dalla legge costituzionale istitutiva e, ove compatibili, le disposizioni del regolamento della Camera.

La Commissione deve pervenire, entro il 30 giugno 2014, all'approvazione, per l'esame in Assemblea, di uno o più progetti su ciascuna delle materie disciplinate nella

parte II della Costituzione. L'Assemblea di ciascuna Camera procede quindi all'esame dei progetti di revisione costituzionale definiti dalla Commissione bicamerale, attraverso due successive deliberazioni.

Al termine della procedura, è introdotto un *referendum* confermativo obbligatorio, entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

FINOCCHIARO, *relatrice*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 813

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali

Art. 1.

(Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali)

1. È istituito un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali, di seguito denominato «Comitato», composto di venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, tra i membri, rispettivamente, delle Commissioni permanenti competenti per gli affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Fanno parte di diritto del Comitato i Presidenti delle predette Commissioni parlamentari, cui è affidata congiuntamente la Presidenza del Comitato.

2. La nomina di cui al comma 1 è effettuata su designazione dei Gruppi parlamentari delle due Camere, previa intesa tra i Presidenti di Gruppo, in base alla complessiva consistenza numerica dei Gruppi e al numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo e di un rappresentante delle minoranze linguistiche. Se nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale uno o più Gruppi non abbiano provveduto alla predetta designazione, i Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, provvedono alla nomina dei componenti del Comitato sulla base dei criteri di cui al presente comma.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali

Art. 1.

(Istituzione del Comitato parlamentare)

1. È istituito un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali, di seguito denominato «Comitato», composto di venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, tra i membri, rispettivamente, delle Commissioni permanenti competenti per gli affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. **Oltre ai componenti nominati** fanno parte di diritto del Comitato i Presidenti delle predette Commissioni parlamentari, cui è affidata congiuntamente la Presidenza del Comitato.

2. La nomina di cui al comma 1 è effettuata su designazione dei Gruppi parlamentari delle due Camere, previa intesa tra i Presidenti di Gruppo, in base alla complessiva consistenza numerica dei Gruppi e al numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo e **la presenza** di un rappresentante delle minoranze linguistiche **riconosciute, eletto in una delle circoscrizioni comprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche**. Se nei cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale uno o più Gruppi non abbiano

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. La prima riunione del Comitato ha luogo non oltre i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. Nella prima seduta il Comitato elegge un Ufficio di presidenza composto di due vicepresidenti, dei quali un senatore e un deputato, con voto segreto e limitato ad uno, e quattro segretari, dei quali due senatori e due deputati, con voto segreto e limitato a due. Risultano eletti rispettivamente il senatore e il deputato e i due senatori e i due deputati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.

5. Nelle sedute delle rispettive Assemblee, i componenti del Comitato assenti, in quanto impegnati nei lavori del Comitato medesimo, non sono computati ai fini del numero legale.

Art. 2.

(Competenze e lavori del Comitato)

1. Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte II della Costituzione, **affidenti alle materie della forma di Stato, della forma di Governo e del bicameralismo**, nonché i coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

provveduto alla predetta designazione, i Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, provvedono alla nomina dei componenti del Comitato sulla base dei criteri di cui al presente comma.

3. La prima riunione del Comitato ha luogo non oltre i **dieci** giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. Nella prima seduta il Comitato elegge un Ufficio di presidenza composto di due vicepresidenti, dei quali un senatore e un deputato, con voto segreto e limitato ad uno, e **due** segretari, **un senatore e un deputato**, con voto segreto e limitato a **uno**. **Sono eletti coloro** che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.

5. I componenti del Comitato non possono essere sostituiti con altri senatori o deputati, neppure per una singola seduta.

6. Identico.

Art. 2.

(Competenze e lavori del Comitato)

1. Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte II della Costituzione, nonché i **conseguenti** progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali.

2. Il Comitato esamina o elabora, in relazione ai progetti di legge costituzionale di cui al comma 1, le modificazioni a di-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati assegnano o riassegnano al Comitato i progetti di legge costituzionale **ed ordinaria** relativi alle materie di cui al comma 1, presentati alle Camere a decorrere dall'inizio della XVII legislatura e fino alla data di conclusione dei suoi lavori.

3. Il Comitato esamina i progetti di legge ad esso assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. Il Comitato può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori. Non sono in ogni caso ammesse questioni pregiudiziali e sospensive nonché proposte di non passare all'esame degli articoli.

4. Il Comitato nomina uno o più senatori o deputati con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Il Comitato assegna un termine per la presentazione delle relazioni ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.

5. Il Comitato, concluso l'esame preliminare dei progetti di legge ad esso assegnati ai sensi del comma 2, trasmette ai Presidenti delle Camere i testi dei progetti di legge, ovvero i testi unificati, adottati come base per il seguito dell'esame.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali strettamente connesse alla revisione dei titoli della Costituzione di cui al medesimo comma 1, nonché i conseguenti testi di legge ordinaria in materia elettorale che si rendano eventualmente necessari per assicurare la coerente definizione dell'assetto istituzionale.

3. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati assegnano o riassegnano al Comitato i progetti di legge costituzionale relativi alle materie di cui al comma 1, presentati alle Camere a decorrere dall'inizio della XVII legislatura e fino alla data di conclusione dei suoi lavori. **Assegnano al Comitato anche i progetti di legge in materia elettorale di cui al comma 1.**

4. Il Comitato esamina i progetti di legge ad esso assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. **Salvo quanto previsto dal primo periodo**, il Comitato può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori. Non sono in ogni caso ammesse questioni pregiudiziali e sospensive nonché proposte di non passare all'esame degli articoli.

5. I Presidenti del Comitato nominano uno o due relatori e, in tal caso, un senatore e un deputato. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Il Comitato assegna un termine per la presentazione delle relazioni ed un termine entro il quale pervenire alla votazione **di conclusione dell'esame.**

6. Il Comitato, concluso l'esame preliminare dei progetti di legge ad esso assegnati ai sensi del comma 3, trasmette ai Presidenti delle Camere i testi dei progetti di legge, ovvero i testi unificati, adottati come base per il seguito dell'esame.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

6. Entro i termini fissati d'intesa tra i Presidenti delle Camere, ciascun senatore o deputato e il Governo possono presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti su ciascuno dei testi adottati ai sensi del comma 5, sui quali si pronuncia il Comitato.

7. Al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 4, la Presidenza del Comitato ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati relative all'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea.

Art. 3.

(Lavori delle Assemblee)

1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale od ordinaria all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla loro votazione finale, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4.

2. Il Comitato è rappresentato nella discussione dinanzi alle Assemblee di ciascuna Camera da un sottocomitato formato dai Presidenti, dai relatori e da senatori e deputati in rappresentanza di tutti i Gruppi.

3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Le votazioni avvengono a scrutinio palese. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea possono ripresentare gli emendamenti re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. Entro i termini fissati d'intesa tra i Presidenti delle Camere, ciascun senatore o deputato e il Governo possono presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti su ciascuno dei testi adottati ai sensi del comma 6, sui quali si pronuncia il Comitato.

8. *Identico.*

9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche ai progetti e ai testi di legge ordinaria di cui al comma 2.

10. Il Comitato dispone, anche ai sensi del comma 4, secondo periodo, la consultazione delle autonomie territoriali, a fini di coinvolgimento nel processo di riforma.

Art. 3.

(Lavori delle Assemblee)

1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale **e dei progetti di legge ordinaria in materia elettorale** all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla loro votazione finale, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4.

2. *Identico.*

3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Le votazioni avvengono a scrutinio palese. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea possono ripresentare gli emendamenti re-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

spinti dal Comitato in sede referente e presentare emendamenti al testo del Comitato, in diretta correlazione con le parti modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 6. Il Comitato e il Governo possono presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti del Comitato e del Governo, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un Presidente di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

Art. 4.

(Organizzazione dei lavori)

1. I lavori parlamentari relativi ai progetti di legge costituzionale di cui all'articolo 2, comma 1, sono organizzati in modo tale da assicurarne la conclusione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato, entro quattro mesi dalla data della sua prima seduta, trasmette ai Presidenti delle Camere i progetti di legge costituzionale approvati in sede referente, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Ciascun progetto di legge è omogeneo e autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico. **Qualora entro il predetto termine per uno o più progetti di legge costituzionale non si pervenga all'approvazione, il Comitato trasmette comunque un progetto di legge fra quelli assegnati ai sensi**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

spinti dal Comitato in sede referente e presentare emendamenti al testo del Comitato, in diretta correlazione con le parti modificate ai sensi dell'articolo 2, comma **7, ovvero al testo trasmesso dall'altra Camera.** Il Comitato e il Governo possono presentare emendamenti o subemendamenti fino a **settantadue** ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti del Comitato e del Governo, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un Presidente di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

Art. 4.

(Organizzazione dei lavori)

1. I lavori parlamentari relativi ai progetti di legge costituzionale di cui all'articolo 2, comma 1, sono organizzati in modo tale da **consentirne** la conclusione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato, entro **sei** mesi dalla data della sua prima seduta, trasmette ai Presidenti delle Camere i progetti di legge costituzionale **esaminati** in sede referente, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Ciascun progetto di legge è omogeneo e autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dell'articolo 2, comma 2, nel testo eventualmente emendato dal Comitato stesso.

3. In prima deliberazione, l'Assemblea della Camera che procede per prima all'iscrizione del progetto di legge costituzionale all'ordine del giorno ne conclude l'esame nei tre mesi successivi alla data della trasmissione di cui al comma 2. Il progetto di legge approvato è trasmesso all'altra Camera, che ne conclude l'esame entro i successivi tre mesi. I termini per la conclusione delle ulteriori fasi dell'esame delle Assemblee sono fissati d'intesa dai Presidenti delle Camere.

4. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di un mese e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

5. Il Comitato trasmette altresì ai Presidenti delle Camere uno o più progetti di legge ordinaria di cui all'articolo 2, comma 1, approvati in sede referente, corredati di relazione illustrativa e di eventuali relazioni di minoranza. I Presidenti delle Camere stabiliscono, d'intesa tra loro, i termini di conclusione dell'esame dei progetti di legge di cui al presente comma, in coerenza con i termini di esame dei progetti di legge costituzionale stabiliti ai sensi del presente articolo.

Art. 5.

(Referendum)

1. La legge o le leggi costituzionali approvate ai sensi della presente legge costituzionale sono sottoposte, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di **quarantacinque giorni** e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

5. Il Comitato trasmette altresì ai Presidenti delle Camere uno o più progetti di legge ordinaria di cui all'articolo 2, **commi 1 e 2, esaminati** in sede referente, corredati di relazione illustrativa e di eventuali relazioni di minoranza. I Presidenti delle Camere stabiliscono, d'intesa tra loro, i termini di conclusione dell'esame dei progetti di legge di cui al presente comma, in coerenza con i termini di esame dei progetti di legge costituzionale stabiliti ai sensi del presente articolo.

Art. 5.

(Referendum)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

regionali, a *referendum* popolare anche qualora siano state approvate nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e sono promulgate se al *referendum* siano state approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 6.

(*Ambito di applicazione del procedimento*)

1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai progetti di legge assegnati al Comitato nei termini di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Per la modificazione della legge o delle leggi costituzionali od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme **di procedura rispettivamente** previste dalla Costituzione.

Art. 7.

(*Cessazione delle funzioni del Comitato*)

1. Il Comitato cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge o delle leggi costituzionali od ordinarie approvate ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

Art. 8.

(*Spese di funzionamento*)

1. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico, in parti eguali,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Ambito di applicazione del procedimento*)

1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai progetti di legge assegnati al Comitato nei termini di cui all'articolo 2, comma **3, nonché a quelli elaborati dal Comitato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2.**

2. Per la modificazione della legge o delle leggi costituzionali od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme previste dalla Costituzione.

Art. 7.

(*Cessazione delle funzioni del Comitato*)

1. Il Comitato cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge o delle leggi costituzionali **e di quelle** ordinarie approvate ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

Art. 8.

(*Spese di funzionamento*)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

del bilancio interno del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Entrata in vigore)

Identico

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 343**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DE POLI

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, di seguito denominata «Commissione», composta da trentacinque deputati e da trentacinque senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione dei gruppi parlamentari, rispettando la proporzione esistente tra i gruppi medesimi. Se nei cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tale designazione non è pervenuta, i Presidenti delle Camere provvedono direttamente alla nomina.

2. I componenti della Commissione possono per la durata dei lavori essere anche permanentemente sostituiti, a richiesta, nelle Commissioni parlamentari permanenti cui appartengono. Nelle sedute delle rispettive Assemblee, i componenti della Commissione assenti, in quanto impegnati nei lavori della Commissione stessa, non sono computati per fissare il numero legale.

3. I Presidenti delle Camere convocano la Commissione per una data compresa entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Nella prima seduta la Commissione elegge con voto segreto il presidente. Nell'elezione, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età. Immediatamente dopo, la Commissione elegge un

ufficio di presidenza composto da tre vice-presidenti, con voto segreto e limitato ad uno, e quattro segretari, con voto segreto e limitato a due. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.

4. La Commissione elabora progetti di revisione della parte seconda della Costituzione, in particolare in materia di forma di Stato, di forma di governo e bicameralismo, nonché di sistema delle garanzie.

5. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge costituzionale relativi alle materie di cui al comma 4, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 2.

(Lavori della Commissione)

1. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge ad essa assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. La Commissione può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori.

2. La Commissione nomina uno o più deputati o senatori con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La Commissione assegna un termine per la presentazione delle relazioni e un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.

3. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive e di non passaggio agli articoli. Il voto è palese.

4. La Commissione, entro il 30 giugno 2014, trasmette alle Camere un progetto di legge di riforma della parte seconda della Costituzione, corredato di relazione illustra-

tiva e di eventuale relazione di minoranza, ovvero più progetti di legge, ciascuno dei quali riferito ad una o più delle materie indicate nell'articolo 1, comma 4, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Al fine di rispettare il predetto termine, il presidente della Commissione ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati relative all'organizzazione dei lavori e alle sedute dell'Assemblea. Qualora entro il medesimo termine per uno o più progetti non si pervenga all'approvazione definitiva, la Commissione trasmette comunque alle Camere, per ciascuna delle materie di cui al citato articolo 1, comma 4, un disegno o una proposta di legge tra quelli assegnati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 5, nel testo eventualmente emendato dalla Commissione stessa.

5. Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 4 ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.

Art. 3.

(Lavori delle Assemblee)

1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee.

2. La Commissione è rappresentata davanti alle Assemblee da un comitato formato dal presidente, dai relatori e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i gruppi.

3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Il voto è palese. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, di non passaggio agli articoli, di rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima

della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea possono presentare emendamenti al testo della Commissione, in diretta correlazione con le parti modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti dalla Commissione. La Commissione può presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti della Commissione, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un presidente di gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

4. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a un intervallo non minore di tre mesi, e sono approvati articolo per articolo dalle Camere senza voto finale su ciascun progetto, ma con un voto unico sul complesso degli articoli di tutti i progetti. Nella seconda deliberazione per il voto unico finale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Art. 4.

(Referendum)

1. La legge costituzionale approvata con unico voto finale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, è sottoposta a un *referendum* popolare entro tre mesi dalla data di pubblicazione ed è promulgata se al *referendum* ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 5.

(Applicabilità del procedimento)

1. Il procedimento previsto dalla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai disegni e alle proposte di legge assegnati alla Commissione.

2. Per la modificazione della legge costituzionale approvata ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura previste dalla Costituzione.

Art. 6.

(Cessazione)

1. La Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge costituzionale approvata ai sensi della presente

legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

Art. 7.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite in 10.000 euro annui e sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.

